



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043

N. 134 Reg.Generale

Data 22/05/2015

☐ **ORIGINALE**

X COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

CONSIDERATO che la complessità della attività di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno dal parte del Comune di Caltrano di giovare di un broker assicurativo (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni private" , Articolo 109 comma 2 , lettera b)

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 09/05/2015 avente per oggetto " Indirizzi in merito all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Anni 2015 e 2016 "
- determinazione del responsabile del settore affari generali n. 38 in data 14/02/2015 avente ad oggetto " " Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Periodo 01/04/2015 – 31/03/2017 "
- determinazione del responsabile del settore affari generali n. 100 in data 10/04/2017 avente ad oggetto " Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. Periodo 01/04/2017 – 30/06/2017. Proroga tecnica. "

CHE in tale periodi il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativa è stato affidato alla ditta ASSITECA S.p.A. con sede legale a Milano Via Sigieri n. 14 e con filiale a Verona in Via Francia n. 4, P. IVA 09743130156, iscritta alla sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899

DATO ATTO dell'approssimarsi della scadenza di tale mandato e verificata la necessità di continuare a dotarsi di polizze assicurative adeguate per la copertura assicurativa del patrimonio mobile ed immobile di proprietà della amministrazione comunale, e che pertanto è necessario affidare tale servizio di consulenza per il futuro

CHE con sentenza n. 179/2008 la corte dei conti ha stabilito che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l' amministrazione e che si conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*, su incarico fiduciario in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente

CHE l' autorità per la vigilanza dei contratti pubblici ha disposto che l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di

una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi.

In questo senso, è opportuno che le stazioni appaltanti nella ricerca del broker valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione

EVIDENZIATO CHE :

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si adatta alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all' albo professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un costo "aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- valore : i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Caltrano al broker per le attività previste dal presente affidamento

VISTO l'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale, nel sostituire il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice degli Appalti", ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 23 ter del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, così come stabilito dal Decreto Legge n. 191/2004 convertito con legge n. 11/2015 – Art. 8 comma 3 ter - le disposizioni suddette sono entrate in vigore il 1° novembre 2015 (Art. 1 comma 169 della Legge n. 107 del 13/07/2015) e solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/07/2015 avente ad oggetto : Adesione ed approvazione nuovo schema di convenzione con provincia di Vicenza per "Istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi"

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che ha modificato le modalità di acquisizione di beni e servizi per un verso modificando il limite minimo di abitanti per procedere autonomamente ad acquisto sotto i 40.000,00 EURO e per un altro liberalizzando le modalità di acquisto per importi sotto i 1.000,00 EURO.

CHE a seguito delle sopra citate modifiche le modalità di acquisto di beni e servizi hanno introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti di effettuare in maniera autonoma acquisti di beni e servizi fino ad EURO 40.000,00 mentre viene eliminato l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi inferiori ad EURO 1.000,00

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e in particolare:

a) art. 36, comma 2: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;”*

b) art. 37, comma 1: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . . . ”;*

CHE la ditta ASSITECA S.p.A. con sede legale a Milano in Palazzo Assiteca, Via Sigieri n. 14 e con filiale a Verona in Via Francia n. 4, P. IVA 09743130156, iscritta alla sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899 con nota in data 05/04/2017, acquisita al protocollo comunale in data 07/04/2017 al n. 1595 ha manifestato la propria disponibilità a prestare il servizio di brokeraggio assicurativo per un nuovo incarico

CHE tale motivazioni trovano fondamento nel fatto di dare adeguata continuazione al rapporto da tempo in essere con tale operatore economico che ha sempre dimostrato adeguata e specifica consulenza, anche in considerazione delle particolari esigenze del comune di Caltrano che essendo un comune montano gestisce un patrimonio con particolari specificità, riconducibili ad un operatore altamente qualificato nello specifico .

Inoltre rimane interlocutore di riferimento la stessa persona che in tutti questi anni ha dimostrato affidabilità e competenza ed ha garantito un professionale servizio relativamente alla ricerca delle condizioni di mercato più favorevoli nonché di assistenza ai sinistri, procedure queste ultime ancora in essere

RITENUTO affidare alla medesima il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativa per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2018

CHE tale motivazioni trovano fondamento nel fatto di dare adeguata continuazione al rapporto da tempo in essere con tale operatore economico che ha sempre dimostrato adeguata e specifica consulenza, anche in considerazione delle particolari esigenze del comune di Caltrano che essendo un comune montano gestisce un patrimonio con particolari specificità, riconducibili ad un operatore altamente qualificato nello specifico .

Inoltre rimane interlocutore di riferimento la stessa persona che in tutti questi anni ha dimostrato affidabilità e competenza ed ha garantito un professionale servizio relativamente alla ricerca delle condizioni di mercato più favorevoli nonché di assistenza ai sinistri, procedure queste ultime ancora in essere

RITENUTO allo scopo regolare le condizioni contrattuali tra il Comune di Caltrano e la società ASSITECA S.p.A. da apposito disciplinare di incarico professionale di consulenza , che si allega al presente provvedimento, allegato sub A), perchè ne faccia parte integrante e sostanziale

ACCERTATO CHE :

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo delle polizze di copertura afferenti al presente contratto di affidamento ammonta ad EURO 13.950,00 e quindi, inferiore ad EURO 40.000,00;

DATO ATTO della positiva verifica della ditta ASSITECA S.p.A. attraverso il DURC (documento unico di regolarità contributiva) acquisito on line

PRECISATO che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2017;

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che a seguito di inserimento della gara sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, al lotto in questione è stato assegnato il CIG n.ZB01EADD2C

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in particolare i commi 1 , 3 e 8

RICHIAMATO l'articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

RICHIAMATO l'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

DI PRECISARE , in adempimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. quanto segue :

- il fine da perseguire è quello illustrato ai punti precedenti che con il contratto si intende perseguire
- l' oggetto del contratto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/07/2017 al 31/02/2018
- il valore complessivo delle polizze di copertura afferenti al presente contratto di affidamento ammonta ad EURO 13.950,00
- l'operatore economico affidatario del servizio è la ditta ASSITECA ASSITECA S.p.A. con sede legale a Milano in Via Sigieri n. 14 e con filiale a Verona in Via Francia n. 4, P. IVA 09743130156
- le ragioni di scelta del contraente sono dettagliatamente riportate in premessa
- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dalla ditta stessa nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali
- la forma del contratto è quella della sottoscrizione tra le parti di un disciplinare di incarico ;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :

- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27 maggio 2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
- il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI AFFIDARE alla società ASSITECA S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo con sede a legale a Milano in Via G. Sigieri n. 14 , iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. B000114899 – Codice Fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano : 09743130156, con filiale a Verona in Corso Francia n. 4 , il servizio di consulenza assicurativa relativa al patrimonio mobile ed immobile di proprietà della amministrazione comunale per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2018

3) DI DAREATTO che :

- i rapporti tra il Comune di Caltrano e la società ASSITECA S.p.A. sono regolati dal disciplinare di incarico professionale di consulenza in materia di rischi e coperture assicurative allegato alla presente, allegato sub A) , di cui si intende fare parte integrante e sostanziale;
- l'incarico non comporta alcun onere a carico dell' Ente in quanto i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Caltrano al broker per le attività previste dal presente affidamento;

4) DI PRECISARE CHE :

- l'affidamento diventerà definitivo ed efficace dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e tecnico professionali
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50, è il responsabile del settore affari generali

5) CHE ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta ASSITECA S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
- b. la ditta ASSITECA S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- c. la ditta ASSITECA S.p.A. si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dal Santo Moreno

Incarico Broker 2017 e 2018/determine

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ☒ non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente ☒ Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____//_____ In data _____//_____ Caltrano lì ____22.05.2017____ Il Responsabile del Settore F.to Franco Nicoletti _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal ____25.05.2017____ IL FUZIONARIO INCARICATO F.to Dott.ssa Crosara Laura _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano lì ____25.05.2017____ IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dott.ssa Crosara Laura _____
---	--	--

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

TRA

II COMUNE DI CALTRANO con sede a Caltrano , Piazza Dante n. 8 , codice fiscale 84000910244, partita IVA 00541820247, rappresentato dal sig. Dal Santo Moreno, nato a ____ il ____ C.F. _____, nella qualità di responsabile del settore affari generali del Comune di Caltrano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della amministrazione che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 ed in forza del decreto del sindaco n. di prot. 2001 del 27 maggio 2014

E

Il Broker ASSITECA S.p.A. , con sede legale a Milano, Via G. Sigieri n. 14, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA 09743430156 , in persona del suo Amministratore Delegato , Signor Carlo Orlandi , nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue :

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune di Caltrano e comprende le seguenti attività specialistiche:

- analisi preliminare dei rischi in capo al Comune di Caltrano , ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune di Caltrano in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitoli con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- gestione per conto del Comune di Caltrano di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune di Caltrano venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune di Caltrano la continuità della copertura assicurativa;
- segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente

emergere nel proseguo del rapporto;

- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Caltrano , in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall' IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Caltrano ;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Caltrano senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- X. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Caltrano osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Caltrano ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Caltrano al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del Comune di Caltrano

Il Comune di Caltrano , da parte sua, si impegna e obbliga a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del Comune di Caltrano
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del Comune di Caltrano

Restano di esclusiva competenza del Comune di Caltrano :

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune di Caltrano ;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Caltrano nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Caltrano e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Caltrano stesso.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune di Caltrano si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r.. La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2018

Alla naturale scadenza dell'incarico il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

11. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Vicenza

12. Registrazione

L'affidamento del servizio è regolato da scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Ai fini della eventuale registrazione, il valore del presente contratto è pari ad EURO 13.950,00.

Luogo, data _____

COMUNE DI CALTRANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

(Dal Santo Moreno)

ASSITECA S.p.a.

AMMINISTRATORE DELEGATO

(Carlo Orlandi)